



Seduta del

Comunicata il

Protocollo n.

6 febbraio 2018

7 febbraio 2018

74

Incarico Casty

concernente il finanziamento di corsi di lingua dei segni destinati a professionisti che lavorano con bambini/adolescenti audiolesi

Risposta del Governo

La scuola popolare sostiene i bambini e gli adolescenti audiolesi con diversi provvedimenti di pedagogia speciale. Attualmente i bambini e gli adolescenti (dall'età pre-scolare fino ai 20 anni) che hanno diritto a misure di audiopedagogia sono 35, di cui tre necessitano di un sostegno in lingua dei segni. Inoltre hanno diritto all'istruzione scolastica speciale integrativa undici allievi audiolesi, tre dei quali necessitano di un sostegno in lingua dei segni. Altri due allievi audiolesi hanno diritto a un'istruzione scolastica speciale separativa presso una struttura di scuola speciale cantonale rispettivamente presso una struttura specializzata fuori Cantone. Nell'istruzione scolastica speciale separativa la lingua dei segni viene impiegata al bisogno. Complessivamente si può osservare che gli allievi che hanno bisogno di sostegno in lingua dei segni o nella formazione bilingue ricevono un sostegno adeguato.

Conformemente all'art. 59 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000), il perfezionamento professionale degli insegnanti e degli specialisti di cui all'art. 56 della legge scolastica rientra nel mandato professionale e tra i compiti principali degli insegnanti. La regolamentazione del perfezionamento professionale compete ai rispettivi enti scolastici della scuola regolare nonché delle strutture per l'istruzione scolastica speciale nel quadro del rapporto di impiego. Conformemente all'art. 63 della legge scolastica, questi definiscono l'entità minima del perfezionamento professionale da seguire ogni anno, che per gli insegnanti assunti a tempo pieno non può essere inferiore a dieci mezze giornate di

corso. Gli enti scolastici disciplinano l'assunzione dei costi dei corsi e delle spese. Sussidi cantonali a favore di corsi di perfezionamento professionale possono essere erogati soltanto per spese associate a corsi dichiarati obbligatori.

In conformità alla prassi vigente, per il perfezionamento professionale di insegnanti e specialisti in lingua dei segni si ricorre a corsi adeguati alla situazione o a formazioni proposte da vari offerenti. In considerazione del piccolo numero di allievi interessati nonché del bisogno di perfezionamento di conseguenza ridotto e differente a seconda della situazione, il Governo ritiene corretto che gli enti scolastici decidano in base alla situazione, vale a dire fondandosi sul bisogno di sostegno dei singoli allievi, in merito alla necessità, al tipo e all'entità di un perfezionamento professionale degli insegnanti e degli specialisti. Dal punto di vista del Governo non è perciò opportuno dichiarare obbligatori i corsi di lingua dei segni.

Il Governo condivide l'opinione delle firmatarie e dei firmatari secondo cui un perfezionamento professionale mirato degli insegnanti e degli specialisti in lingua dei segni è importante per offrire un insegnamento adeguato agli allievi che hanno bisogni educativi speciali in quanto audiolesi. Sulla base delle disposizioni legislative relative al perfezionamento professionale, il finanziamento del perfezionamento professionale in lingua dei segni destinato a insegnanti e specialisti può e deve essere garantito dagli enti scolastici della scuola regolare e della scuola speciale. Non si impone quindi una nuova regolamentazione del finanziamento. Gli enti scolastici vengono tuttavia sensibilizzati riguardo all'importanza della lingua dei segni nella scuola popolare e resi attenti ai loro doveri concernenti il perfezionamento professionale mediante una circolare dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

Sulla base di queste spiegazioni, il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere l'incarico.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

Daniel Spadin